

2.3.5 Il ruolo del professionista

Per il conseguimento di risultati favorevoli alla preservazione dell'impresa viene sottolineata la necessità di ridurre la durata di situazioni che determinano incertezza per gli investitori e, a tale fine, evidenziata l'esigenza di una **professionalità** dei soggetti coinvolti, sì da dover gli Stati membri prevedere che gli stessi componenti l'autorità giudiziaria o amministrativa “**siano adeguatamente formati e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità**”, ciò in quanto, in ragione delle ripercussioni economiche e sociali, è indispensabile che le decisioni siano adottate in modo efficiente e rapido per il raggiungimento degli obiettivi che soltanto **giudici specializzati** possono assicurare.

Si sottolinea, specularmente, la necessità che una adeguata competenza sia richiesta anche per i **professionisti** chiamati a gestire la **ristrutturazione**, l'**insolvenza** o l'**esdebitazione**, mediante nomine operate in **modo trasparente**, tenendo conto della peculiarità della procedura, ciò in quanto solo un livello adeguato di formazione – che può essere impartita da associazioni professionali o altri organismi – consente il raggiungimento del risultato voluto.

Ai fini della **trasparenza** viene suggerita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che i professionisti possano essere scelti, in via alternativa, dal **debitore** o dai **creditori**, da un elenco approvato dall'autorità giudiziaria, in ragione delle competenze e dell'esperienza in generale del professionista, con riferimento alla difficoltà del caso.

Perché sia garantito il regolare funzionamento i professionisti dovrebbero essere soggetti a meccanismi di vigilanza idonei ad assicurare l'accertamento della responsabilità nel caso di inadempimento agli obblighi, con: **i)** una **riduzione** del compenso; **ii)** l'**esclusione** dall'elenco; **iii)** l'**applicazione** di sanzioni disciplinari, amministrative o penali, a seconda della gravità del comportamento tenuto e degli effetti perniciosi, da esso discesi, per i creditori e lo stesso debitore.

Scopo della direttiva è, dunque, quello di prevedere l'adozione da parte degli Stati membri di misure in grado di consentire ai debitori un risanamento precoce dell'impresa che possa prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione.

2.4 La direttiva 2026/799 in materia di insolvenza

2.4.1 Premessa

Il **30 marzo 2026** il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, con riferimento al funzionamento dell'Unione, e, in particolare, all'art. 114 del Trattato, a seguito della proposta della commissione, acquisito il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo, ha deliberato secondo la procedura legislativa ordinaria, in ragione dell'obiettivo, espresso attraverso **ottantatré considerando**, essere essa diretta a voler contribuire “**al corretto funzionamento del merca-**

to interno e dell'unione dei mercati dei capitali", nell'intento di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, in termini di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento, tenuto conto delle differenze tra legislazioni unionali in materia di insolvenza (46).

I primi quattro considerando sono, per l'appunto, diretti ad evidenziare essere le procedure di insolvenza volte ad assicurare la *liquidazione* o la *ristrutturazione di imprese* o imprenditori, in difficoltà finanziaria ed economica, e dover essere *salvaguardata la valutazione del valore dei beni delle imprese*, o degli imprenditori interessati, attraverso strumenti in grado di consentire il completamento, in tempi rapidi, della relativa fase di liquidazione, attese le ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli stessi investitori.

Viene precisato (**considerando 3**) che, comunque, la direttiva lascia impregiudicati i *diritti individuali e collettivi* dei lavoratori, ai sensi dei diritti dell'unione UE nazionale e, in particolare, richiama le direttive: **i) 98/59**, in materia di licenziamenti collettivi; **ii) 2001/23**, con riferimento al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o parti di esse; **2002/14**, sulla informazione e consultazione; **iii) 2008/94**, con riferimento alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza; **iv) 2009/38**, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e consultazione dei lavoratori delle imprese o dei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Il titolo uno individua le *disposizioni generali*, specificando l'oggetto e l'ambito di applicazione, sì da essere diretto a stabilire norme comuni per quel che riguarda: **i) le azioni revocatorie**, cui sono dedicati i considerando da **5 a 18**, scrutinate poi nel Titolo II, articoli da **16 a 13**; **ii) il rintracciamento** dei beni appartenenti alla massa fallimentare, cui sono dedicati i considerando da **19 a 38** ed il Titolo III articoli da **14 a 20**; **iii) la procedura del pre pack**, cui sono dedicati i considerando da **29 a 56**, e il Titolo IV articoli da **21 a 39**; **iv) gli obblighi degli amministratori** di presentare una domanda di apertura di una liquidazione giudiziale cui è dedicato il Titolo V, articoli da **40 a 43**; **v) i comitati dei creditori**, cui sono dedicati i considerando da **64 a 75** ed il Titolo VI articoli da **44 a 51**; **vi) la scheda recante** le informazioni chiavi, cui sono dedicati i considerando da **76 a 83** e l'**art. 51**; **vii) le disposizioni finali artt. 52, 57**, con lo scopo di prevedere per gli Stati membri di derogare all'applicazione delle disposizioni nazionali, in caso di situazioni straordinarie che possano perturbare gravemente le attività

(46) S. PACCHI, *Adeguati assetti feeling duty e gestione della insolvenza nella direttiva (UE) 2026/799*, in *Diritto della crisi*, 15 maggio 2026, ove operata una ricostruzione del percorso declinato dalla legge fallimentare, con particolare riferimento alle responsabilità discendenti in ragione dell'adeguamento del dissesto alla svolta operata dal Codice della crisi ed alle novità introdotte dall'art. 2086, comma 2, c.c., si sofferma sulla direttiva e sulla emersione del *feeling duty* in relazione al criterio decisivo estremamente rigoroso introdotto dalla direttiva in termini di tutela equivalente dei creditori.

economiche, stabilendo le modalità affinché venga formulata la relativa *richiesta* ed anche la *proroga* di periodi, tuttavia non superiori a **sei mesi** (art. 52), nonché la previsione della costituzione di un *comitato sulla ristrutturazione* e la *insolvenza*, da istituirsi in ragione di quanto previsto dall'**art. 30 della direttiva 2019/2023 (art. 53)** e, infine, la data indicata per il riesame, fissata al **22 gennaio 2034**, per consentire alla Commissione di presentare al Parlamento Europeo ed al Consiglio, nonché al Comitato Economico Sociale Europeo, una relazione per valutare l'applicazione e l'impatto della direttiva, in termini di valutazione dei presupposti per la presentazione di una proposta legislativa (art. 54).

Per quanto concerne il recepimento viene indicata la data del **22 gennaio 2029** e la previsione, tuttavia, che il Titolo II trova applicazione solo nei confronti degli atti giuridici perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che si adotteranno nel settore disciplinato dalla direttiva stessa.

Nelle disposizioni generali viene specificato non trovare applicazione, comunque, la direttiva nei confronti di alcuni debitori e, in particolare, le *imprese di assicurazione*, gli *enti creditizi*, le *imprese di investimento*, gli *enti finanziari*, i *depositari di centrali di titoli*, gli *enti pubblici* ai sensi del diritto nazionale, le *persone fisiche* che non svolgono attività imprenditoriale e, ancora, viene riconosciuta agli Stati membri la possibilità di escludere dall'ambito della direttiva, precisando che i Titoli IV e VI trovano applicazione soltanto agli imprenditori che sono *persone giuridiche* e, tuttavia, per quanto riguarda il Titolo VI, relativo alla istituzione del funzionamento del comitato dei creditori, poter trovare applicazione esso esclusivamente nei confronti di debitori "*che sono grandi imprese ai sensi dell'art. 3, par. 4, della direttiva 2013/34*".

Il successivo art. 2 è riservato alle *definizioni* e l'art. 3 alla individuazione dei *criteri* per quel che attiene "*le parti strettamente correlate al debitore*", operando una distinzione a seconda che questi sia una persona *fisica* (lett. a)), ovvero una persona *giuridica* (lett. b)).

L'art. 5 delle disposizioni generali è riservato alla "*tutela dei lavoratori*" precisando esso che la direttiva lascia impregiudicato il diritto dell'Unione nazionale sui diritti dei lavoratori, in relazione alle questioni disciplinate da essa, compreso il coinvolgimento dei rappresentanti lavoratori per quel che concerne misure adeguate di *informazione* e *consultazione*, in particolare, mediante richiamo delle direttive comunitarie che hanno la finalità di assicurare tali diritti.

2.4.2 Le azioni revocatorie

Nei diversi articoli riservati alla trattazione del tema tra le disposizioni generali, riportati nel Capo I, vengono specificati i presupposti generali per l'esercizio

della direttiva relativamente agli atti perfezionatisi prima dell'apertura della procedura di insolvenza, in pregiudizio della massa dei creditori a seconda che essi siano *nulli, annullabili o inefficaci* e, nel Capo II, vengono indicate (**art. 7**) con la specifica "*preferenze*" i motivi che incidono sulla possibilità di ottenere una pronuncia di revoca, individuati, partitamente, nei *tre mesi* precedenti il deposito della *domanda*, che ha portato alla apertura della procedura o, in assenza di tale domanda, entro lo stesso termine dalla data della *delibera* dell'apertura della procedura stessa, alla condizione che il debitore sia incapace di pagare i propri debiti, ovvero successivamente al deposito della *domanda* o alla data della *delibera* e, comunque, prima che venga disposto l'assoggettamento del debitore alla procedura, richiedendosi la conoscenza da parte del creditore della incapacità di questi di pagare i suoi debiti in scadenza e con la indicazione delle *esenzioni*, che non hanno contenuto diverso da quelle individuate già nell'**art. 166 CCII**, rispettivamente alle lett. *a), b), c), d), e), f), g)* del comma 3, illustrate nella parte dedicata nel prosieguo.

Una particolare regolamentazione riguarda i *pagamenti su cambiali o assegni*, qualora, la disciplina relativa a tali titoli dovesse impedire al beneficiario di rivendicare i crediti da essi portati nei confronti di altri debitori, quali il *girante*, il *traente* o il *trattario* alla condizione che il beneficiario rifiuti il pagamento del debitore.

I successivi **artt. 8 e 9**, riguardano gli atti giuridici a *titolo gratuito*, ovvero in cambio di un *corrispettivo manifestamente inadeguato o intenzionalmente pregiudizievole* per i creditori, la cui *nullità, annullabilità o inefficacia*, ove siano stati perfezionati, riguarda quelli antecedenti un *anno* il deposito della *domanda*, che ha portato all'apertura della procedura o, in assenza di tale *domanda*, dalla data della *delibera* diretta a tal fine o, anche, successivamente al deposito della *domanda* o alla data della *delibera*, con esclusione di "*regali e donazioni di valore simbolico*". Con riferimento a quelli intenzionalmente pregiudizievole si evidenzia doversi ritenere tali quelli perfezionati nei *due anni* antecedenti il deposito della *domanda* o della *delibera* di apertura della procedura o successivamente alla condizione che la controparte fosse a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare pregiudizio alla massa.

Per quel che concerne le *conseguenze* delle azioni revocatorie occorre distinguere tra quelle di *carattere generale* (**art. 10**) e le altre di *interesse* per la parte che ha beneficiato di un atto giuridico, poi dichiarato *nullo, annullabile o inefficace* e si precisa che qualora "*l'arricchimento conseguente all'atto giuridico [...]* non sia nella disponibilità della parte che ha beneficiato", può essere revocato a carico del terzo, alla condizione che la parte fosse a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria, indicando il termine in *tre anni*, per quel che concerne la *prescrizione*, riconosciuta agli Stati membri di poter prevedere un

termine diverso, decorrente dalla data in cui “*l’amministratore delle procedure di insolvenza*” (nel nostro caso *curatore* o *liquidatore*), sia venuto a conoscenza dei fatti che hanno determinato l’insorgere dei presupposti, obbligando la parte a restituire gli stessi benefici ottenuti o, comunque, di versare l’equivalente monetario, consentendo agli Stati membri di prevedere il ripristino dell’atto giuridico, in termini di effetti, oggetto della revoca o il rimborso a carico della massa nella misura in cui abbia beneficiato della controprestazione.

Attraverso l’**art. 12** è stata prevista l’estensione della responsabilità e, dunque, l’applicazione dei precedenti articoli, relativi alle conseguenze delle azioni revocatorie, nei confronti dell’erede o altro successore universale della parte che ha beneficiato dell’atto giuridico *nullo, annullabile* o *inefficace* e, qualora il successore sia una *parte strettamente correlata* a quella che ha beneficiato dell’atto, si precisa essere la conoscenza presunta seppur “*confutabile*”.

2.4.3 Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare

Viene nel Capo I, **artt. 14, 15, 16, 17** regolata la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, delle autorità amministrative o degli organi giurisdizionali autorizzati ad accedere al registro nazionale dei conti bancari e di consultarli alla condizione che l’*amministratore* della procedura chieda: **i)** le *informazioni* sui conti bancari e queste risultino essere necessarie per individuare e tracciare beni appartenenti alla massa e per facilitare l’accesso transfrontaliero; **ii)** l’*acquisizione* di notizie sui conti bancari in altri Stati membri, riconosciuta la possibilità di verificare se siano state soddisfatte le condizioni per acquisire tali informazioni, perché risultino impregiudicate le garanzie procedurali in materia di protezione dei dati personali e che siano mantenute riservate le informazioni acquisite richiedendosi per il personale “*standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati*” e che siano predisposte misure volte a garantire la sicurezza, in relazione al potere di accesso alle informazioni e consultazioni.

Nei campi successivi è regolato l’accesso alle informazioni sulla *titolarità effettiva*, per quanto concerne l’acquisizione di informazioni indispensabili, per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare o anche oggetto di possibili azioni revocatorie, prevedendo la notifica da parte degli Stati membri alla Commissione dei registri delle banche dati nazionali esistenti, per consentirne la pubblicazione da parte della stessa delle informazioni acquisite dagli Stati membri.

L’accesso da parte dell’organo della procedura di insolvenza in altro Stato membro è previsto debba essere consentito alle medesime condizioni in presenza delle quali questi può accedere nel proprio, stabilendo, per l’appunto, che queste non siano “[...] *meno favorevoli rispetto a quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro*”.

2.4.4 Procedura di pre pack

Al riguardo non è, per l'istante, ancora possibile esprimere puntuali considerazioni e valutazioni in ordine alla più incisiva riforma, che si intenderebbe realizzare attraverso il riconoscimento di procedure di vendita **pre pack**, in grado di consentire agli **organi gestori** di domandare l'apertura della procedura di insolvenza quando l'impresa è in procinto di esserlo, o già lo sia, sì da operarne il **trasferimento in regime di continuità aziendale**, in vista della liquidazione dei beni del debitore a seguito della successiva accertata insolvenza (47).

Non intendo soffermarmi sull'analisi dei presupposti attraverso i quali possa aver luogo tale operazione, prima dell'apertura formale della procedura, che si articola in diverse fasi, la **prima** di preparazione, volta alla ricerca di possibili acquirenti e, la **seconda**, che si traduce nella vendita dei beni quanto, piuttosto, se essa possa trovare collocazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 368, comma 5, in relazione alla possibilità di derogare all'art. 2112 c.c. nell'ambito delle **procedure liquidatorie** essendo ciò previsto, per l'appunto, nelle sole ipotesi in cui l'attività sia **cessata e non continuata**, il che lascia ragionevolmente ritenere che nell'ipotesi di **esercizio provvisorio**, essendo l'istituto volto alla migliore liquidazione dell'attivo, al fine di realizzare la continuità, debba ritenersi esclusa la possibilità per le parti di incidere sugli obblighi discendenti dall'art. 2112 c.c.

Non appare, peraltro, condivisibile la pronuncia resa dalla Corte costituzionale (48), investita dal tribunale di Roma (49), con la quale sono state dichiarate inammissibili le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'**art. 6 del D.L. 29**

(47) A. CAIAFA, *Regolamentazione della crisi nei paesi dell'Unione Europea*, in *Manuale del diritto della crisi d'impresa*, III ed., A. CAIAFA-A. PETTERUTI, Napoli, 2026, pp. 38 e ss., con particolare riferimento alla *direttiva insolvency* e alle misure protettive in relazione al contenuto del piano ed al ruolo del professionista anche alla luce della direttiva 2026/799 in materia di insolvenza.

(48) F.M. GIORGI, *Amministrazione straordinaria e art. 2112 c.c. La sentenza della Corte cost. 99/2025 sul caso ITA*, in *Lav. giur.*, 2025, in corso di stampa, ove svolta una analisi sul controllo di rilevanza nel giudizio costituzionale, si sofferma nel sottolineare gli effetti discendenti dalla sentenza in commento e nel precisare non essere l'interpretazione fornita con la pronuncia di inammissibilità vincolante, in ragione del possibile contrasto con l'art. 5 della direttiva 2001/23, giustifica la riproposizione, della rilevanza della questione in termini di inesistenza di un vincolo tra accertamento operato dai giudici della consulta ed il giudizio di merito, al fine di concludere per la legittimità della decisione adottata, nell'ambito del medesimo procedimento dal giudice *a quo*, di dubitare della conformità delle norme interne, così come interpretata dalla Corte costituzionale, a quelle dell'Unione; G. PANCIOLO, *Cessione nell'amministrazione straordinaria e interessi tutelati*, in *Foro it.*, 2026, I, c. 68, ove svolta una premessa sulla continuità aziendale e tutela del lavoro, con riferimento alla natura liquidatoria o conservativa di una procedura concorsuale alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in particolare, alla sentenza Abels (Corte Giust., 7 febbraio 1985, causa 135/83, in *Foro it.*, 1986, IV, c. 111) si sofferma nell'illustrare le finalità dell'amministrazione straordinaria in termini di conservazione del patrimonio produttivo e tutela degli interessi dei creditori, concludendo sui possibili riflessi sull'attuale disciplina concorsuale.

(49) Trib. Roma, 18 giugno 2024, *onelegal.wolterskluwer.it*.

settembre 2023, n. 131, come convertito, denunciate in riferimento agli **artt. 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e 2 e, 117, comma 1** e, e quest'ultimo, anche in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, conclusione cui i giudici della Consulta sono pervenuti sul presupposto di non poter essere esclusa la natura liquidatoria della procedura, per essere stata essa realizzata nell'ambito della **amministrazione straordinaria**, in particolare in relazione ad un programma di cessione dei complessi dei beni e dei contratti (**art. 27, comma 2, lett. b-bis) D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270**) (50).

Il problema che si pone riguarda proprio la individuazione corretta del carattere liquidatorio della procedura e, in particolare, se il fatto di essere essa sottoposta al controllo di una Autorità pubblica – così come avviene nell'ipotesi considerata dalla direttiva 2001/23 art. 5 – possa giustificare la deroga alla continuità del rapporto di lavoro con il cessionario o se, al contrario, non può essere trascurato che la funzione dell'esercizio dell'impresa, che si realizza nell'ambito della procedura liquidatoria, ancorché non finalizzata al risanamento o alla ristrutturazione dell'azienda, come entità a se stante, tuttavia è preordinata a salvaguardare il valore produttivo dell'impresa, sì da non trovare giustificazione la disapplicazione degli obblighi discendenti dall'art. 2112 c.c.

Non solo, ma non può non considerarsi che, d'altronde, la stessa Corte di Giustizia con la sent. 27 giugno 2017, relativa alla causa C-126/16, ha stabilito che i lavoratori trasferiti nell'ambito di una procedura **pre pack** mantengono il posto e la posizione occupata in precedenza nell'impresa, e la circostanza di aver diversamente deciso con la sentenza del 28 aprile 2022, ritornando sulla medesima questione, non appare essere dirimente al fine di poter risolvere la stessa se non intervenendo sull'art. 368 CCII considerando, peraltro, che la fase di liquidazione di una procedura di **pre pack** non può essere considerata diversa da una **procedura di insolvenza**, aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente che, seppur si realizza sotto il controllo di una Autorità pubblica competente, ove perfezionata anteriormente all'apertura della procedura, al fine proprio di garantire la continuità aziendale, non giustifica la sua collocazione nell'ambito dell'art. 368, comma 5, facendo questo riferimento esclusivamente alle procedure liquidatorie ed all'ipotesi in cui l'attività risulti essere **cessata e non continuata** (51).

(50) Trib. Roma, 16 settembre 2025, che nel prendere atto della decisione della Corte costituzionale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del TUE e art. 267 del TFUE, formulando plurimi quesiti in ordine alla applicabilità ed interpretazione della Direttiva 2001/23, in merito alla finalità conservativa del patrimonio.

(51) A. TORRICE, *Commentario al Codice della crisi di impresa e della insolvenza*, cit., sub art. 368, 2095 ove nel ricordare merita attenzione la sent. 22 giugno 2017, causa C-126/16 con nota di A.M. PERRINO, in *Foro it.*, 2019, c. 272 e la successiva 28 aprile 2022, causa C-237/2020, relative ad un caso di **pre pack**, connotato dalla preparazione della cessione dell'azienda in vista della pronuncia di fallimento e della prosecuzione, in termini di rapida ripresa dell'attività, al fine di

Il Titolo IV della direttiva, è diretto a regolamentare la procedura di *pre pack* dedicando ad essa gli **artt. 21-39**, operandone la descrizione nel primo di essi, volto a consentire agli Stati membri di disporre la preparazione per quei debitori per i quali risulti essere probabile l'insolvenza “*conformemente al diritto nazionale*”, consentendo loro di poter mantenere il controllo totale o parziale dei beni e della gestione corrente, durante la fase di preparazione, rimessa al diritto di ciascuno Stato membro la regolamentazione, rispettivamente: **i)** della *graduazione* dei crediti e *ripartizione* del ricavato; **ii)** degli *obblighi* e *responsabilità* del debitore e degli organi, nella successiva procedura aperta; **iii)** della *partecipazione dei creditori* “... *tranne, se del caso, per quanto riguarda l'approvazione della vendita*” (52).

Il **Capo II** è dedicato alla fase di preparazione, che ha inizio attraverso la interlocuzione tra il debitore ed il commissario, necessariamente “[...] *indipendente dal debitore e da qualsiasi parte strettamente correlata*” a questi, perché possano essere scrutinate le possibilità concrete per poter avviare il processo di vendita, necessariamente “*competitivo, trasparente ed equo e conforme alle norme del mercato*”.

Ciò è previsto avvenga nel rispetto dei criteri per la selezione delle *offerte concorrenti* (**art. 33**), permesso a ciascuno Stato membro di individuare le responsabilità dei *commissari* o degli *amministratori* della procedura di insolvenza, per i danni che fossero arrecati ai creditori, per mancato rispetto degli obblighi loro incombenti “*intenzionale o per negligenza*” (**Capo IV artt. 33 e 34**).

A tal fine è necessario venga documentata ciascuna fase del procedimento di vendita, attraverso relazioni messe a disposizione degli interessati, nel rispetto de-

preservarne il valore, operata una ricostruzione della vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia, con le due decisioni, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, par. 1, della direttiva 2001/23, in relazione agli obblighi discendenti dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva, si sofferma nel precisare che esso è “*in linea di principio, inapplicabile in principio di tutela dei lavoratori in determinati casi di trasferimento di imprese e si discosta dall'obiettivo principale alla base di tale direttiva*”, sicché deve necessariamente essere oggetto di una interpretazione restrittiva (par. 38), aggiungendo che il trasferimento di un'impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario e che, tuttavia, tale disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono avere luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione, da parte del cessionario.

(52) L. PANZANI, *La direttiva 30 marzo 2026, n. 799 che armonizza alcuni aspetti delle procedure di insolvenza. In particolare il pre pack*, in *NDS*, per cortese concessione dell'Autore, ove esposte le linee generali dell'istituto si sofferma su quelle generali dello stesso e, in particolare, sul presupposto soggettivo ed oggettivo, la fase preparatoria ai fini della individuazione del migliore offerente e sulla possibilità che essa possa avere un esito negativo, nonché sulla successiva fase liquidatoria, con riferimento alla sorte dei contratti pendenti ed alla disciplina relativa alla prosecuzione dei *rapporti di lavoro*, evidenziando non essere inibiti i licenziamenti potendo essi avere luogo per motivi economici, tecnici ovvero organizzativi, comportanti variazioni sul piano dell'occupazione; S. PACCHI, *Il “pre-pack” nel diritto spagnolo e la Seconda Direttiva Europea sull'insolvenza*, in *Dirittodellacrisi*, 16 marzo 2026.

gli obblighi di riservatezza, affinché al momento della apertura della fase di liquidazione la vendita dell'impresa possa essere autorizzata in favore del **proponente acquirente**, selezionato dal commissario, tenuto ad emettere un parere in relazione all'essersi il procedimento svolto, durante la fase di preparazione, nel rispetto di quanto previsto dall'**art. 24**.

L'acquirente deve essere selezionato, dunque, nell'ambito di un **procedimento competitivo** e la vendita è necessario venga approvata dai creditori, senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale quante volte la disciplina interna dello Stato membro consenta che ciò avvenga attraverso il consenso dei creditori.

La migliore offerta deve tener conto della **continuità aziendale** ed è necessario, altresì, che possa essere accertato che essa sia in grado di permettere di realizzare il migliore soddisfacimento dei creditori.

Trasferimento, risoluzione dei contratti pendenti e le **possibilità dell'impresa** sono disciplinati, rispettivamente, dagli **artt. 30 e 31**, richiamando la prima norma i **contratti pendenti**, indispensabili per la prosecuzione dell'attività di impresa che, ove sospesi, venendo a determinarne la paralisi, si trasferiscono, senza soluzione di continuità, non richiedendo il consenso, salvo l'ipotesi in cui l'acquirente risulti essere concorrente della controparte del debitore. Il trasferimento non può pregiudicare difatti quest'ultima, sì da dover essere consentita la risoluzione dei contratti pendenti con un **preavviso** non inferiore a **tre mesi**.

Con particolare riferimento ai **rapporti di lavoro** deve ritenersi che la operazione di **pre pack** non può incidere sulla **continuità giuridica** di essi, mentre per quel che attiene i **debiti** viene riconosciuto agli Stati membri il diritto di prevedere che l'acquirente non subentri nelle pregresse passività, salvo che questi non acconsenta espressamente ed intenda accollarsi le stesse.

L'**art. 31**, tuttavia, non sembra essere in linea con quanto previsto nel **considerando 50** ove, con riferimento agli obblighi derivanti dai **contratti pendenti** o dai **rapporti di lavoro** si precisa che i **diritti pensionistici** debbono ritenersi trasferiti all'acquirente, sol che si consideri che il procedimento non può che essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva **2001/23**, del Consiglio del 12 marzo 2001, con riferimento al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o parti di esse, nonché della direttiva **2008/94**, del Consiglio del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza e dover essere osservato l'intero procedimento previsto dalle direttive **2001/14** del Consiglio dell'11 marzo 2002 e **2009/38**, del Consiglio del 6 maggio 2009, relative, rispettivamente, alla fase di **informazione** e **consultazione** dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

E d'altronde la procedura di **pre pack** tende a consentire il realizzo dei beni di una impresa, attraverso la vendita di essa in regime di **continuità aziendale** e che essa possa proseguire, come unità economicamente produttiva (**considerando**